

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2011, n. 48-1984

**Attuazione Piano di rientro. Armonizzazione D.G.R. n. 14-1440 del 28 gennaio 2011 con Addendum adottato con D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che con la DGR n. 14-1440 del 28 gennaio 2011 sono state date disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali in merito ai costi delle consistenze organiche.

Che con provvedimento n. 44-1615 del 28/02/2011 è stato adottato l'Addendum al Piano di rientro e al Programma attuativo che al capitolo 2) prevede le azioni da adottare per il contenimento dei costi del personale.

Rilevato che il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno evidenziato la necessità che il contenuto della delibera vada armonizzato con le modifiche apportate, successivamente alla sua adozione, all'Addendum al Piano di Rientro e al Programma attuativo.

Ritenuto necessario modificare il dispositivo di detta deliberazione per armonizzare le disposizioni alle ASR in merito ai costi delle consistenze organiche con quanto previsto dall'Addendum.

Visti:

- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992";
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- l'art. 6 comma 2 lettere a, b, c dell'Intesa Stato Regioni in data 23 marzo 2005, stipulata ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";
- l'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, rep. n. 243/CSR concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012;
- la legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10 recante ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali";
- la D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010 recante "Approvazione dell' Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte per il Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";
- la D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011

La Giunta Regionale a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, condividendo le argomentazioni del Relatore

*delibera*

Di armonizzare il dispositivo della DGR 14-1440 del 28 gennaio 2011 a quanto previsto dall'Addendum adottato con DGR n. 44-1615 del 28 febbraio 2011 e pertanto di sostituirlo integralmente con il seguente testo:

A) di dare mandato alla Direzione Sanità di definire i tetti di spesa relativi agli anni 2011 e 2012 entro il quale ogni ASR deve contenere il costo della consistenza organica. La sommatoria di detti tetti di spesa attribuiti alle Aziende (al netto dei rimborsi relativi all'indennità riconosciuta al personale universitario e al netto delle prestazioni aggiuntive) sarà pari al costo complessivo delle consistenze organiche previsto per il 2011 in euro 3.175.819.000 e per il 2012 in euro 3.153.057.000, fatta salva la ridefinizione a livello aziendale, a parità di tetto complessivo 2012, in conseguenza della revisione dell'assetto istituzionale;

B) di disporre che le aziende sanitarie si attengano alla seguenti misure:

B1) Personale dipendente:

divieto per tutto l'anno 2011 a tutte le ASR di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato ad eccezione della copertura nella misura del cinquanta per cento dei posti e della spesa corrispondente al personale cessato successivamente al 31/12/2010 dei dirigenti medici e del personale di assistenza (infermieri, ostetriche, e operatori socio sanitari) e dei tecnici di radiologia. Il divieto permane per tutto il 2011 per tutte le ASR indipendentemente dalla compatibilità con il tetto di spesa annuo stabilito dalla direzione Sanità.

blocco totale delle prestazioni aggiuntive per il personale del comparto dipendente per l'anno 2011 e 2012. Questa disposizione è in linea con l'art. 12 comma 2 CCNL del personale del comparto biennio economico 2008/2009 che stabilisce che "in materia di prestazioni aggiuntive, si rinvia a quanto stabilito nell'art. 1 del D.L. 402/2001, convertito in L.1/2002 e s.m.i. con le precisazioni contenute nell'art. 4 comma 1 e 2 della L. 120/2007;

blocco parziale delle prestazioni aggiuntive per il personale dirigente dipendente. Le ASR per la dirigenza medica possono ricorrere per gli anni 2011 e 2012 a prestazioni aggiuntive ex art. 55, secondo comma, CCNL Dirigenza Medica 08/06/2000 e s.m.i. per un costo complessivo non superiore al 50% di quello sostenuto nel 2010;

B2) Contratti di lavoro atipici:

divieto alle ASR per tutto l'anno 2011 di rinnovare, prorogare e/o stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile ad esclusione di quelli riguardanti i medici, il personale di assistenza (infermieri, ostetriche, operatori socio sanitari) e i tecnici di radiologia in misura pari al 50% dei posti e della spesa corrispondente ai contratti scaduti e/o cessati dopo il 31 dicembre 2010. Il divieto permane per tutto il 2011 per tutte le Aziende indipendentemente dalla compatibilità con il tetto di spesa annuo stabilito dalla direzione Sanità.

B3) Divieto attivazione di servizi:

divieto alle ASR per gli anni 2011 e 2012 di attivare nuovi servizi e/o attività oppure ampliare quelle esistenti, salvo deroghe della Direzione Sanità che potranno essere concesse solo nei limiti delle consistenze organiche e dei costi programmati di cui al punto A).

B4) Divieto conferimento commesse:

divieto per gli anni 2011 e 2012 alle ASR che si configurano, in qualsiasi forma giuridica, quali membri di società di servizi di conferire alle stesse nuove commesse comportanti costi aggiuntivi e/o aumenti del personale rispetto all'anno 2010.

B5) Divieto esternalizzazione servizi:

divieto per gli anni 2011 e 2012 alle ASR di esternalizzare mediante qualsiasi forma di appalto e/o consulenza, i servizi o le attività prodotte alla data del 31/10/2010 (come previsto dalla DGR n.62-896 del 25 ottobre 2010) da figure professionali comprese nella consistenza organica aziendale. Qualora le ASR ritengano conveniente e necessaria l'esternalizzazione devono presentare alla Direzione Sanità apposito progetto, che preveda tra l'altro l'ulteriore riduzione della consistenza organica in maniera tale da ridurre i costi programmati del personale in misura non inferiore al corrispondente costo del servizio esternalizzato. L'esternalizzazione potrà essere realizzata solo se preventivamente autorizzata dalla Direzione Sanità

B6) Specialisti convenzionati:

divieto alle ASR di aumentare per gli anni 2011 e 2012 le ore in convenzione dei medici specialisti convenzionati rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2009.

B7) Ulteriori limitazioni per le ASR in "disequilibrio":

obbligo per tutte le Aziende che nei rendiconti mensili risultano in disequilibrio economico e quindi in una evidente necessità di interventi più incisivi per rientrare nei tetti di spesa programmati, di limitare la misura del cinquanta per cento di sostituzione del personale cessato ai soli posti e relativi costi che si rendono vacanti nei servizi di emergenza urgenza (118, punti di primo intervento, pronto soccorso, DEA, reparti di terapia intensiva e semintensiva); tale disposizione permane sino a quando viene ripristinata la situazione di equilibrio.

C) Nei singoli provvedimenti di assunzione (deliberazione, determina) le Aziende devono indicare il nominativo e la qualifica del dipendente cessato che viene sostituito e devono dare atto del rispetto delle percentuali suindicate. Dette limitazioni delle assunzioni devono essere applicate anche alla copertura temporanea dei posti che secondo la vigente normativa possono essere oggetto di supplenza. Le proroghe e/o rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato sono equiparate a nuove assunzioni e quindi possono essere effettuate solo nella percentuale suddetta e per il personale dei servizi succitati. Nelle assunzioni sono compresi i trasferimenti di personale con esclusione della mobilità programmata tra le Aziende sanitarie della Regione Piemonte, alla luce dei nuovi assetti istituzionali e in coerenza con la revisione della rete ospedaliera, come da piano attuativo derivante dal Piano di rientro stipulato con i Ministeri. In tutti i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio le ASR possono, nel limite del numero di posti e di costo determinato applicando le percentuali di copertura indicate ai punti precedenti, coprire posti che si sono resi vacanti dal 01/01/2011 inerenti a qualifiche diverse da quelle succitate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)